

Ministero dei Lavori Pubblici

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONI
Servizio Interrogazioni

ICO/662

OGGETTO: Interrogazione a risposta in commissione n. 500300 dell'On.le CELLAI pubblicata sul res. sommario n. 60 del 30.9.92. Legge n. 336 del 14.10.1991.

Con l'atto ispettivo indicato in oggetto l'On.le interrogante chiede chiarimenti circa la mancata applicazione delle normative previste dalla legge 336 del 14.10.1991.

In particolare, sollecita l'emanazione dei decreti attuativi entro il 31.12.1992, prima dell'entrata in vigore del "Codice della strada", che prevede l'abrogazione di alcune norme, tra cui la legge 336.

In tal caso non si avrebbero gli effetti benefici derivanti dalla installazione dei presidi ecologici previsti dalla suddetta legge.

Ciò ha permesso alle compagnie petrolifere e ai campeggi di evitare di dotarsi di tali presidi ecologici.

L'On.le interrogante chiede

- 1) se si intende dar seguito alla normativa di cui alla legge 336/91;
- 2) quali siano i motivi che hanno impedito l'emanazione dei decreti.

RISPOSTA:

La legge 14 ottobre 1991, n. 336 prevede, all'articolo 5, comma 1, che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, sentito il Ministro dell'ambiente, siano determinate le caratteristiche degli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque raccolte negli appositi impianti interni delle auto-caravan.

In merito ai quesiti posti dall'interrogante si sottolinea che rientrando la materia oggetto dell'emanando decreto nell'ambito delle norme regolamentari del Nuovo Codice della strada si è ritenuto opportuno inserire la norma prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 14 ottobre 1991 nel Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada che entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.

Peraltro i tempi procedurali necessari per l'emanazione di un decreto autonomo non avrebbero consentito di anticipare, rispetto alla suddetta data, l'effettiva applicazione del disposto della legge 14 ottobre 1991, n. 336.

Interrogazione Cellai n. 5-00300 (Emanazione dei decreti attuativi della legge n. 336 del 1991) (30 settembre 1992).

Il Presidente Renzo LUSETTI dà lettura dell'interrogazione all'ordine del giorno:

CELLAI. — Ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e spettacolo e dell'ambiente. — Per sapere — premesso:

che la legge 336 del 14 ottobre 1991 — pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1991 — è, a tutti gli effetti, legge dello Stato italiano;

che, ad oggi, in particolare, nessun seguito — sotto forma di decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 336 sopraindicata — risulta essere stato dato;

che altrettanto dicasi per quanto previsto dall'articolo 5 comma 4 della citata legge;

che, ove detti decreti non venissero, comunque, emanati, entro il 31 dicembre 1992, con l'entrata in vigore del Testo unico denominato « Codice della strada », prevedente, tra l'altro, l'abrogazione di una serie di norme precedentemente in vigore, tra cui, appunto, la legge 14 ottobre 1991, n. 336, verrebbero a mancare clamo-

**L'INTERROGAZIONE
DEL MSI-DN
SMUOVE
IL GOVERNO
SULLA
LEGGE
FAUSTI**

51 —

Commissione VIII

rosamente gli effetti benefici di cui alla installazione dei presidi ecologici previsti da detta legge;

che la mancata emanazione dei decreti attuativi ha, di fatto, permesso alle compagnie petrolifere ed ai campeggi di evitare di dotarsi dei presidi ecologici —

come e se si intenda dar seguito alla normativa prevista dalla legge;

quali siano le motivazioni e, se del caso, gli interessi contrari alla sua attuazione, che hanno impedito, ad oggi, l'emanazione dei decreti. (5-00300)

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gabriele PIERMARTINI osserva che la legge 14 ottobre 1991, n. 336 prevede, all'articolo 5, comma 1, che, con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il ministro dell'ambiente, siano determinate le caratteristiche degli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque raccolte negli appositi impianti interni delle auto-caravan.

In merito ai quesiti posti dall'interrogante sottolinea che rientrando la materia oggetto dell'emanando decreto nell'ambito delle norme regolamentari del nuovo codice della strada si è ritenuto opportuno inserire la norma prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 14 ottobre 1991 nel regolamento di attuazione del nuovo codice della strada che entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.

Peraltro i tempi procedurali necessari per l'emanazione di un decreto autonomo non avrebbero consentito di anticipare, rispetto alla suddetta data, l'effettiva applicazione del disposto della legge 14 ottobre 1991, n. 336.

Il deputato Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale) si dichiara insoddisfatto in quanto la risposta del sottosegretario elude il problema posto con l'interrogazione e non dà conto della violazione della legge che ha creato oggettivamente condizioni di favore nei confronti delle compagnie petrolifere e dei campeggi della zona che hanno evitato l'istituzione di presidi ecologici.

La seduta termina alle 16.50.



**HORO
SYSTEM
FIRENZE**

**INFORMATICA
TELEMATICA
HARDWARE
CONSULENZA
ASSISTENZA**

**VIA DELLE MEDAGLIE
D'ORO 13/15
50141 FIRENZE
TEL. 055/411959**